



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

PROPOSTA DI LEGGE N. 115/12^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE LUCIANA DE FRANCESCO

RECANTE:

“Interventi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia”

RELATORE: MICHELE COMITO
RELATORE IN CONSIGLIO: LUCIANA DE FRANCESCO

Il Dirigente
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F. to Michele Comito

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa del consigliere regionale Luciana De Francesco, recante:

"Interventi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia"

Relazione illustrativa

Il numero dei malati oncologici in Calabria cresce costantemente, e non c'è una famiglia che non conti o che non abbia contato almeno un caso a sé vicino.

Una delle dinamiche più frequenti in seguito ai trattamenti terapeutici indicati nei casi di patologie oncologiche è la perdita della maggior parte o di tutti i capelli da parte del soggetto che si sottopone alle cure, e il fenomeno è di particolare impatto sulle donne, essendo i capelli l'espressione tipica della femminilità per eccellenza, ma anche sugli uomini.

La Regione Calabria intende, attraverso questa proposta di legge, promuovere una misura che potrebbe migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici, in collaborazione con le agenzie del terzo settore che si occupano di questo ambito e accreditate nel settore stesso, fornendo un piccolo aiuto alle persone (donne e uomini, da qui in poi *pazienti oncologici*) che sono affetti da questa problematica.

In particolare, la Regione intende dare un contributo economico ai pazienti oncologici che volessero acquistare una protesi tricologica (o, più comunemente, una parrucca) al fine di sopperire a questa conseguenza, dovuta appunto ai trattamenti terapeutici indicati in questi casi specifici.

Siamo consapevoli che questa misura non può essere sostitutiva delle tante altre in materia di sanità che dovranno essere attuate, specialmente in tema di patologie oncologiche, ma, se un sistema sanitario pubblico capace di rispondere alle esigenze dei cittadini è fatto certamente di cure e servizi all'avanguardia, in una società civile degna di essere considerata tale sono molto importanti anche misure come questa. Bisogna comprendere quanto sia delicata la fase della vita che i pazienti oncologici devono affrontare nel sottoporsi alle cure, ed è fondamentale sostenere anche l'aspetto morale e psicologico di chi affronta una prova di vita così importante, quale la lotta al cancro. Al contributo previsto, si aggiungerebbe la detrazione fiscale del 19% riconosciuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Infatti, la spesa per l'acquisto della parrucca può essere detratta fiscalmente allegando idonea documentazione. L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2010 ha chiarito che la parrucca può rientrare tra le spese sanitarie detraibili (detrazione Irpef del 19 per cento, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR) se serve a rimediare al danno estetico provocato da una patologia e ad alleviare una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni della vita quotidiana. In questa ipotesi, infatti, la parrucca svolge una funzione sanitaria a tutti gli effetti e può essere considerata a pieno titolo come qualsiasi dispositivo medico destinato dal produttore a essere usato per attenuare malattie o lesioni e messo in commercio con queste finalità. In particolare, la parrucca è inclusa tra gli oneri sanitari detraibili nei casi in cui venga utilizzata da pazienti oncologici per superare le difficoltà psicologiche legate alla caduta dei capelli causata dai trattamenti chemioterapici.

La presente legge si propone, inoltre, l'obiettivo di promuovere la creazione di una "Banca regionale dei capelli", alla quale ciascun cittadino calabrese, in maniera del tutto volontaria, potrà donare periodicamente i propri capelli, che saranno destinati alla realizzazione di protesi tricologiche; un piccolo gesto di solidarietà, valore al quale i calabresi sono dediti, che può essere fondamentale per donare una grande speranza.

Relazione finanziaria

Titolo: Legge regionale "Interventi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia".

Oneri finanziari

La proposta di legge comporta oneri a carico del bilancio regionale che possono essere quantificati complessivamente in euro 200.000,00, suddivisi in ragione di 100.000,00 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Per l'esercizio 2022 la proposta di legge in argomento non genera oneri per il bilancio regionale, atteso che per l'adozione del propedeutico regolamento di cui all'art. 2 si ipotizza necessiti un periodo di tempo superiore rispetto ai mesi che residuano sino alla conclusione dell'anno in corso. Il criterio di quantificazione utilizzato a copertura della presente proposta di legge è quello del tetto di spesa. Il limite massimo di stanziamento entro il quale vanno contenute le spese disposte dal provvedimento è pari a 100.000,00 euro. I beneficiari del contributo usufruiranno dello stesso sulla base dei criteri che verranno individuati nel Regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, che la Giunta regionale emanerà entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Per quanto su esposto - riconoscendo l'importanza di questo ausilio negli aspetti relazionali e interpersonali, nonché nelle fasi di recupero della propria vita, da parte dei soggetti coinvolti nel percorso riabilitativo a seguito di patologie oncologiche - con tale provvedimento si propone di erogare, in fase di prima applicazione, per gli anni 2023 e 2024, alle donne e agli uomini affetti da patologie oncologiche un contributo non superiore a 300,00 euro per l'acquisto di una parrucca ed in ogni caso non superiore al costo sostenuto per l'acquisto della stessa e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili in bilancio.

Nel caso in cui il costo di acquisto della parrucca sia inferiore o pari a 300,00 euro il contributo erogabile sarà pari al costo di acquisto.

Per quanto riguarda la "Banca regionale dei capelli", di cui all'art. 4, il funzionamento e la gestione della stessa avverrà senza oneri a carico del bilancio regionale, secondo le indicazioni che verranno fornite nel regolamento di cui all'articolo 2.

Qualora il regolamento dovesse prevedere degli adempimenti a carico dei Dipartimenti regionali, questo avverrà senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 3, quantificati nel limite massimo di 100.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03, capitolo U 0700110101 del bilancio di previsione 2022-2024.

Quadro di riepilogo di analisi economico – finanziaria

Tabella 1 - Oneri finanziari

SCHEMA DI SINTESI

		Tipologia	Corrente temporale A o P	Importo
Art. 1 – (Finalità)	Non comporta oneri finanziari - Prevede la finalità della presente legge.			
Art. 2 – (Destinatari)	Non comporta oneri finanziari – Individua le tipologie di destinatari dei contributi di cui alla presente legge			
Art. 3 – (Intervento specifico)	Comporta gli oneri finanziari, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 - connessi al riconoscimento del contributo per l'acquisto delle parrucche di cui trattasi	C	P	€ 100.000,00 a partire dall'anno 2023
Art. 4 – (Banca regionale dei capelli)	Non comporta oneri finanziari – Afferisce all'istituzione della Banca dei capelli promossa dalla Regione con il coinvolgimento degli enti del terzo settore o istituzioni sociali			
Art. 5 – (Norma finanziaria)	Comporta oneri finanziari – Si dettagliano le coperture agli oneri di cui all'art. 3			€ 100.000,00 a partire dall'anno 2023
Art. 6 – (Entrata in vigore)	Non comporta oneri finanziari			

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Missione	Programma	Titolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Note
U.20	03 (U.20.03) Capitolo U0700110101	1	-	-100.000,00	-100.000,00	Copertura oneri di cui all'art. 3
U.13	07 (U13.07)	1	-	100.000,00	100.000,00	Oneri di cui all'art. 3
		Totale				

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria promuove interventi finalizzati a garantire un contributo economico alle donne e agli uomini affetti da patologie oncologiche che, a causa dei trattamenti terapeutici, sono colpiti da alopecia e necessitano di una protesi tricologica.

Art. 2

(Destinatari)

1. Destinatari dei provvedimenti previsti dalla presente legge sono le donne e gli uomini affetti da patologia oncologica residenti nel territorio calabrese che, in seguito alle cure necessarie al trattamento della detta patologia, perdono, in tutto o in parte, i capelli.

2. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri specifici per l'individuazione dei beneficiari del contributo di cui all'articolo 3.

Art. 3

(Intervento specifico)

1. La Regione riconosce a ogni paziente oncologico affetto da alopecia a seguito di chemioterapia, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5, un contributo nella misura massima di 300,00 euro per l'acquisto di protesi tricologiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato - nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale e sulla base dei criteri di riparto individuati con il regolamento di cui all'articolo 2 - in ragione della spesa effettivamente sostenuta e in ogni caso per un importo non superiore a 300,00 euro.

Art. 4

(Banca regionale dei capelli)

1. Di concerto con le associazioni maggiormente rappresentative nel settore sul territorio calabrese, e con le associazioni di volontariato di rilievo regionale che operano per l'assistenza ai pazienti oncologici, la Regione Calabria promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del proprio bilancio, l'istituzione della Banca regionale dei capelli, alla quale, in maniera volontaria,

ciascun cittadino calabrese può donare periodicamente i propri capelli al fine di permettere la realizzazione di protesi tricologiche destinate ai malati oncologici affetti da alopecia, la cui creazione consentirà, negli anni, di soddisfare un numero sempre maggiore di beneficiari.

2. L'istituzione della Banca regionale dei capelli avviene secondo i criteri indicati dalla Giunta regionale con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, quantificati nel limite massimo di 100.000,00 euro per ciascuna annualità 2023 e 2024, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2022-2024 – annualità 2023 e 2024.

2. Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” (U.13.07) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024.

3. Per gli esercizi successivi all'anno 2024, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

4. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria